

# LEGISLAZIONE NEWS

A cura di Servizio Affari istituzionali e avvocatura • Arpa Emilia-Romagna

## EMANATO IL DECRETO DI RIORDINO DEL MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Decreto legge n. 22 del 1° marzo 2021 – Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri G.U. n. 51 del 1° marzo 2021

Certamente una delle novità più significative del governo recentemente insediato è rappresentata dall'istituzione del nuovo Ministero della Transizione ecologica (Mite) guidato da Roberto Cingolani, il quale è tra l'altro intervenuto al Consiglio del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente del 25 febbraio 2021 per presentare le linee programmatiche del proprio mandato. Tra gli obiettivi fondamentali del nuovo dicastero quello di contribuire alla messa a punto del Piano nazionale di ripresa e resilienza, per il quale si procederà alla costituzione di una apposita *task force* di carattere tecnico, con esperti provenienti anche dal sistema agenziale. Sotto il profilo delle fonti normative si evidenzia già da ora il Dl 22/2021, in attesa di conversione da parte del Parlamento che, modificando il Dlgs n. 300/99, interviene sull'organizzazione di alcuni ministeri, tra i quali appunto quello che andrà a sostituire il preesistente Ministero dell'Ambiente (il Dl 22 specifica al riguardo che qualsiasi precedente riferimento al Ministero dell'Ambiente deve ora intendersi riferito al nuovo Ministero della Transizione ecologica). Al Mite andranno la pianificazione sulle emissioni industriali e nei trasporti, le politiche di contrasto ai cambiamenti climatici e la promozione di strumenti di finanza sostenibile. Confermate le competenze "storiche" in materia di autorizzazioni ambientali statali, gestione rifiuti, tutela della qualità dell'aria e delle acque, danno ambientale e bonifiche, prevenzione e protezione dall'inquinamento atmosferico, acustico elettromagnetico e dai rischi industriali. Con successivo Dpcm da adottarsi entro 90 giorni verranno definite in maniera puntuale le risorse umane, strumentali e finanziarie da trasferire al Mite.

## ONERE DI RIPRISTINO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI GRAVANTE SULLA CURATELA FALLIMENTARE

Sent. Consiglio di Stato, Ad. Pl. n. 3 del 26 gennaio 2021

La IV Sez. del Consiglio di Stato, con ordinanza 15 settembre 2020, n. 5454 aveva chiesto all'Adunanza plenaria di chiarire se, a seguito della dichiarazione di fallimento, perdano giuridica rilevanza gli obblighi cui era tenuta la società fallita ai sensi dell'articolo 192 Dlgs n. 152/2006 (con la ricaduta sulla finanza pubblica e con un corrispondente vantaggio patrimoniale dei creditori della società fallita e sostanzialmente di questa), pur se il curatore fallimentare – in un'ottica di continuità –

"gestisce" in proprio il patrimonio del bene della società fallita e ne ha la disponibilità materiale. L'Adunanza plenaria si è determinata con la pronuncia in oggetto statuendo che l'onere di ripristino e di smaltimento dei rifiuti ex art. 192 citato ricade sulla curatela fallimentare e i relativi costi gravano sulla massa fallimentare. Infatti, si legge nella decisione in commento, l'unica lettura del Codice dell'ambiente compatibile con il diritto europeo, alla luce dei principi di prevenzione e di responsabilità, "è quella che consente all'Amministrazione di disporre misure appropriate nei confronti dei curatori che gestiscono i beni immobili su cui i rifiuti prodotti dall'impresa cessata sono collocati e necessitano di smaltimento". Quindi, "nella qualità di detentore dei rifiuti, secondo il diritto interno, ma anche secondo il diritto comunitario (quale gestore dei beni immobili inquinati), il curatore fallimentare è perciò senz'altro obbligato a metterli in sicurezza e a rimuoverli, avviandoli allo smaltimento o al recupero". In definitiva, la sentenza conclude che "poiché l'abbandono di rifiuti e, più in generale, l'inquinamento, costituiscono 'diseconomie esterne' generate dall'attività di impresa (cd. 'esternalità negative di produzione'), appare giustificato e coerente con tale impostazione ritenere che i costi derivanti da tali esternalità di impresa ricadano sulla massa dei creditori dell'imprenditore stesso che, per contro, beneficiano degli effetti dell'ufficio fallimentare della curatela in termini di ripartizione degli eventuali utili del fallimento".

## ECOREATI: IL SEQUESTRO PROBATORIO "ESPLORATIVO"

Sent. Cassazione Penale, Sez. III, n. 36930 del 22 dicembre 2020

La III Sezione della Corte di Cassazione penale, con questa recente sentenza in merito al sequestro probatorio, ex art. 354 c.p.p., in primo luogo ha stabilito che "il sequestro probatorio non esige la individuazione di elementi concreti idonei a configurare la sussistenza del reato, in quanto la specificità delle ragioni che lo giustificano necessitano di una valutazione circa la idoneità degli elementi su cui si fonda la notizia di reato a rendere utile l'espletamento di ulteriori indagini, per acquisire prove certe o prove ulteriori del fatto, non esperibili senza la sottrazione all'indagato della disponibilità della cosa o l'acquisizione della stessa nella disponibilità dell'autorità giudiziaria".

La Suprema Corte ha poi tuttavia specificato che risulta illegittimo il sequestro posto in essere a fini meramente esplorativi, finalizzato ad acquisire una notizia di reato senza che l'eventuale illecito sia stato prima individuato nella sua qualificazione giuridica e nella sua specificità fattuale.

Del tutto legittimo risulta invece il sequestro, allorché la notizia di reato sia stata sufficientemente delineata e suscettibile di ulteriori approfondimenti istruttori, potendo il

sequestro originare da una precedente *notitia criminis* con il fine di accertare gli esatti contorni della condotta denunciata.

## DISCARICA ABUSIVA, PRESCRIZIONE ASSEVERATA E DEPOSITO TEMPORANEO

Sent. Cassazione Penale, Sez. III, n. 1131 del 13 gennaio 2021

La Cassazione, con la pronuncia in questione ha statuito che nel caso in cui venga a realizzarsi una discarica abusiva in conseguenza di un abbandono di rifiuti speciali pericolosi e non (nel caso considerato materiali da demolizione, lastre di eternit, scarti vegetali misti), tenuto conto della compromissione del bene ambiente tutelato, non sussistono le condizioni per poter accedere, da parte del trasgressore, alla procedura estintiva prevista dalla L. 68/2015 e disciplinata dagli artt. 318-bis e ss. del Dlgs 152/2006. Tale disciplina infatti si applica esclusivamente alle contravvenzioni ambientali che non hanno cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali. I giudici hanno, altresì, negato l'applicabilità nel caso di specie della disciplina sul deposito temporaneo (oggi, dopo le modifiche introdotte dal Dlgs 116/2020, "deposito temporaneo prima della raccolta") in quanto l'onere della prova relativa alla sussistenza delle condizioni di liceità del deposito cosiddetto controllato o temporaneo grava sul produttore dei rifiuti, in considerazione della natura eccezionale e derogatoria di tale deposito rispetto alla disciplina ordinaria.

## CLIMA ED ENERGIA: BANDO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA

Deliberazione di Giunta regionale Emilia-Romagna n. 218 del 15/02/2021 Bur Emilia-Romagna n. 49 del 26/02/2021

La Regione Emilia-Romagna ha emanato un bando per sostenere l'adesione dei Comuni al patto dei sindaci per l'energia e per il clima e per la redazione del Piano di azione per l'energia sostenibile e per il clima (Paesc), già promosso nel 2019. Questa iniziativa, lanciata nel 2015 dalla Commissione europea e finalizzata a integrare lotta al cambiamento climatico, mitigazione e adattamento, coinvolge i Comuni e le Unioni dei Comuni che non hanno ancora aderito. L'obiettivo è rafforzare il sistema regionale verso il processo di decarbonizzazione che continuerà a impegnare il territorio. Oggetto del bando è il sostegno finanziario al processo di redazione del Paesc con cui i firmatari si impegnano a tradurre in azioni e misure concrete gli obiettivi di riduzione del 40% di gas serra con un orizzonte temporale al 2030 e di crescita della resilienza dei territori, adattandosi agli effetti del cambiamento climatico. I termini per la domanda scadono il 22 aprile 2021.